

IL FALLIMENTO

1. Cos'è il fallimento – Effetti principali

Il fallimento è una delle principali procedure concorsuali, il cui effetto è quello di 'cristallizzare' il patrimonio del debitore fallito al fine di procedere alla liquidazione dei beni volta al pagamento dei creditori.

Il fallimento consiste quindi in un procedimento giudiziale che si svolge davanti ad un Giudice e coinvolge diversi soggetti: debitore, creditori e curatore.

Successivamente alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Giudice competente:

- il debitore non sarà più amministratore dei propri beni, né nella disponibilità degli stessi, qualsiasi operazione compiuta su di essi risulterà inefficace;
- i creditori del soggetto fallito non potranno più intentare azioni esecutive, potranno solo insinuarsi al passivo della procedura e partecipare alla divisione dei beni.

2. Chi può fallire – Requisiti

Per poter pervenire alla dichiarazione di fallimento, per poter quindi fallire, il debitore deve essere un imprenditore, deve ossia svolgere attività commerciale.

In particolare, per essere considerato tale, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti (o meglio, alla presenza di anche solo uno dei requisiti richiesti il Giudice potrà dichiarare il fallimento):

- aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di fallimento un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo uguale o superiore a **Euro 300.000,00**;
- aver realizzato in qualunque modo risulti, nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo uguale o superiore ad **Euro 200.000,00**;
- avere un ammontare di **debiti**, anche non scaduti, superiore a **Euro 500.000,00**;
- ammontare di **debiti scaduti e non pagati** superiore a **Euro 30.000,00**.

→ **Stato di insolvenza**: è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, ossia una situazione cronica e non temporanea di impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza consiste nell'impossibilità patologica del debitore di poter proseguire la propria attività.

Il Giudice deve valutare la capacità o meno del debitore di rimanere proficuamente sul mercato e la possibilità di estinguere i debiti con il patrimonio a disposizione.

3. Chi può proporre istanza di fallimento

- i **creditori**: ogni creditore può depositare istanza di fallimento al Giudice competente. In questo caso, sono i creditori a dover dimostrare che il debitore ha tutti i requisiti richiesti per poter fallire (in particolare lo stato di insolvenza);
- il **Pubblico Ministero**;
- il **debitore**: il debitore stesso può richiedere il proprio fallimento depositando l'apposita istanza presso il Tribunale competente, corredata dalla documentazione volta a dimostrare di possedere i requisiti richiesti, con particolare attenzione allo stato di insolvenza.

→ *Il debitore che richiede il proprio fallimento può proporre l'istanza senza l'ausilio di un legale utilizzando l'apposita modulistica presso le cancellerie dei Tribunali*

→ *Può depositare (o sottoscrivere) l'istanza di fallimento l'amministratore/legale rappresentante della società al quale siano stati conferiti sia poteri di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione. Deve inoltre esservi un verbale di assemblea che autorizzi l'amministratore/legale rappresentante a depositare l'istanza.*

Il liquidatore è sempre autorizzato a depositare l'istanza di fallimento.

4. La documentazione necessaria

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve obbligatoriamente depositare la seguente documentazione:

- visura della C.C.I.A.A. aggiornata (non più di 15 giorni);
- certificato residenza legale rappresentante;
- i bilanci (con ricevuta di deposito) degli ultimi tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza;
- stato patrimoniale;
- elenco nominativo dei creditori e indicazione dei rispettivi crediti;
- elenco debitori.

Inoltre, essendo onore del debitore provare il proprio stato di insolvenza dovrà depositare tutta la documentazione necessaria a provarlo (ad es. protesti, atti inerenti procedure esecutive o giudiziali, cartelle di pagamento...)

→ *In ogni caso il Giudice (o successivamente il curatore) potrà richiedere di depositare tutta la documentazione ritenuta necessaria all'esame della situazione.*

5. Il procedimento

In primo luogo sarà necessario depositare l'istanza di fallimento presso la cancelleria del Giudice competente (quello ove ha la sede principale il debitore), allegando la documentazione necessaria.

Successivamente il Giudice emetterà il decreto di fissazione d'udienza per l'esame dei requisiti e finalizzata alla dichiarazione del fallimento.

Se sono presenti tutti i requisiti il Giudice dichiara il fallimento del debitore e provvederà alla nomina del Curatore, il quale diverrà il nuovo amministratore della società e il cui obiettivo è pervenire alla liquidazione dei beni del debitore e distribuirli tra i creditori.

Il curatore procederà a:

- esame stato società;
- eventualmente ultimo bilancio se non ancora redatto;
- redazione stato passivo;
- elenco dei creditori ammessi al passivo;
- distribuzione del passivo.

Al termine della procedura e quindi esaurita la distribuzione del passivo tra i creditori si potrà chiudere il fallimento e il curatore provvederà alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

6. I costi fissi

L'Istanza di fallimento deve essere corredata dal contributo unificato pari a Euro 98,00 e da marca da bollo pari a Euro 27,00.